



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 10/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 23 giugno 2014, n. 172

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG - Autorità Procedente: Comune di Andria(BT).

L'anno 2014 addì 23 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ara lente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

Il Comune di Andria - Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, con nota prot. n. 107273 del 20.12.2012 trasmessa via pec, acquisita al prot. n. 826 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG per la ritipizzazione di un'area alla via Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG allegando la seguente documentazione in formato digitale:

- Copia della D.G.R. n. 714/2012;
- Copia pubblicazione della suddetta D.G.R. sul B.U.R.P.;
- Copia parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
- Copia della Relazione Geologica; - Copia della Relazione istruttoria del SUR;
- Copia della variante al PRG per ritipizzazione;

- Copia del Rapporto Ambientale Preliminare; - Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;

l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 1713 del 15.02.2013, chiedeva al Comune di Andria di integrare con firma elettronica gli elaborati già trasmessi con la nota richiamata al punto precedente o, in alternativa, di trasmettere una copia, anche su supporto informatico, degli stessi elaborati. Inoltre, avendo rilevato che la variante in oggetto risultava approvata ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980 con D.G.R. n. 714/2012, comunicava di non poter procedere all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., poiché, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 dello stesso Decreto, "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione". Pertanto si chiedeva al Comune di Andria, in qualità di Autorità procedente, di comunicare lo stato di attuazione della variante in oggetto e gli eventuali rimedi amministrativi posti o da porre in essere al fine di superare la criticità riscontrata;

il Comune di Andria - Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, con nota prot. n. 18499 del 27.02.2013 (trasmessa via pec) acquisita al prot. n. 2414 del 05.03.2013 del Servizio Ecologia, in relazione all'invio degli elaborati in formato digitale richiama l'applicazione del D.lgs. n. 82/2005. Contestualmente rappresentava che la variante in oggetto era stata approvata con DGR in via definitiva con prescrizioni, tra cui quella di acquisire, preventivamente all'attuazione della variante stessa, il parere ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto, in ottemperanza a ciò, si era proceduto all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Comunicava inoltre che l'eventuale rimedio amministrativo, previsto dall'art. 21. quater della l. 241/1990 e ss.mm.ii., per la DGR n. 714/2012 potesse essere adottato solo dallo stesso organo che aveva adottato l'atto. Circa l'attuazione della variante in oggetto comunicava che la stessa era ferma nell'attesa della determinazione di assoggettabilità o di non assoggettabilità a VAS;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 3915 del 18.04.2013, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica), Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica, Servizio Tutela delle Acque;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- ARPA Puglia;
- Autorità idrica pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Provincia di Barletta-Andria-Trani (Settore Urbanistica, Assetto del territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo; Settore Ambiente, Energia e Aree protette; Settore Infrastrutture, Trasporti e Viabilità);
- Autorità idrica pugliese;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La nota veniva altresì inviata all'Autorità procedente rammentando la facoltà, di cui ai commi 3 e 4 della l.r. 44/2012, di trasmettere all'Autorità competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 4471 del 06.05.2013 acquisita al prot. n. 5060 del 27.05.2013 del Servizio Ecologia, invitava le singole Soprintendenze ad interloquire direttamente con l'autorità competente e con l'autorità procedente, tenendo comunque informata la stessa Direzione regionale;

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 6421 del 09.05.2013 acquisita al prot. n. 5502 del 07.06.2013 del Servizio Ecologia, comunicava che “[...] dalla verifica del Rapporto Ambientale Preliminare e degli elaborati scritto-grafici, non risultano aree interessate da vincoli FAI”;

l'ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di BAT, con nota prot. 27231 del 09.05.2013 acquisita al prot. n. 5895 del 17.06.2013 del Servizio Ecologia, inviava il proprio contributo;

l'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 2042 del 17.05.2013 acquisita al prot. n. 5546 del 07.06.2013 del Servizio Ecologia, rappresentava la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il “Piano d'Ambito dell'ATO Puglia”, approvato nel Settembre 2002 e

successivamente aggiornato; nonché per le opere di captazione a servizio del sistema idrico potabile regionale, gli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia - Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti, con nota prot. n. 2420 del 30.05.2013 acquisita al prot. n. 5834 del 14.06.2013 del Servizio Ecologia, riferiva che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;

la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con nota prot. n. 8033 del 25.06.2013 acquisita al prot. n. 7122 del 18.07.2013 del Servizio Ecologia, comunicava che “[...] l'area interessata dal progetto di variante non è sottoposta a vincolo archeologico e non risulta essere di interesse archeologico [...]”.

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Andria;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG.

L'istanza in oggetto si riferisce alla “variante al PRG per la ritipizzazione di un'area alla via Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG” così come trasmessa dal Comune di Andria con nota prot. n. 107273 del 20.12.2012, acquisita al prot. n. 826 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia. Il Comune di Andria è dotato di Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva con Delibera di Giunta regionale n. 2951 del 28.08.1995. La variante in oggetto è stata adottata con Delibera n. 2 del 3.11.2009 dal Commissario ad acta nominato a seguito delle Sentenze del TAR n. 2898/08 e n. 2727/08;

dalla lettura della “Relazione istruttoria” n. 32 dello 01.12.2010 prodotta dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, risulta la variante al PRG prevede la ritipizzazione di un'area ubicata nell'ambito urbano del Comune di Andria, all'interno della p.11a 578 del foglio 220 (superficie pari a 4.387 m²), classificata dal vigente PRG per massima parte quale “zona F” ed in minima parte quale “zona A3” (87 m²). L'area risulta ricompresa all'interno di una maglia composta da quattro sottozone tipizzate come “Zone 8 (B.1.2 e 8.3.4)” e da una “zona A3” relativa ad una villa con parco e da area tipizzata quale “zona F-standard urbanistici ex art. 3 del D.M. n. 1444/68” al cui interno è stato realizzato un edificio scolastico. La proposta di variante comporta la tipizzazione della parte già classificata “zona F” in “zona Br-zone di completamento da ritipizzazione”. La norma tecnica è assimilabile a quelle di espansione e prevede l'intervento edilizia diretto con la realizzazione di una volumetria complessiva pari a 15.690 m² e nel rispetto dei seguenti indici:

- Ift = 3,649 m³/m²;

- Hmax = 21 m e comunque non superiore ad H/L=1,3, ove L è larghezza della strada su cui prospetta il fronte del fabbricato, tale altezza potrà raggiungere sempre 8 m;

- Rc = max 60% dell'area fondiaria;

- Abitanti insediabili = 167;

- Superfici ex art. 3 del DM 1444/88 = 9 m²/ab (attrezzature di interesse comune) + 2,5 m²/ab (parcheggi);

la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore

dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale;

i problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti);

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG.

La lettura del "Rapporto ambientale preliminare" (paragrafo 4) consente di rilevare che l'area di interesse è posta nella periferia sudoccidentale del centro urbano di Andria in una zona attualmente caratterizzata da fabbricati generalmente costituiti da piano interrato e da uno a quattro piani fuori terra.

Nella zona affiorano i banchi delle "Calcareniti di Gravina" e nelle aree contermini sono presenti in superficie gli strati litoidi della formazione del Calcarea di Bari (Cretaceo), i terreni terrazzati di origine marina "Depositi post-Calabrian" (Pleistocene); sul fondo delle depressioni carsiche (lame, doline) sono in genere presenti terreni alluvionali. I caratteri di permeabilità delle citate formazioni permettono la presenza nei calcari mesozoici, di una falda profonda tenuta in pressione dai livelli dolomitici, la quale si rinviene a profondità intorno ai 150 m dal piano campagna nel territorio urbano e nelle zone contermini. Nello specifico, la "Relazione geologica" rappresenta che non esiste una falda superficiale che interagisce con le opere previste dalla ritipizzazione e che, ai sensi del DM 14.01.2008, il sito risulta classificabile come sottosuolo B, prescrivendo in sede d'intervento, sebbene le indagini sismica e geoelettrica abbiano escluso la presenza di cavità sotterranee, l'esecuzione di indagini puntuali e mirate quali perforazioni geognostiche e/o linee di tomografiche di geoelettrica. Tali prescrizioni sono state riprese nel parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. espresso sul Piano in oggetto dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 50168 del 9.10.2009.

Il "Rapporto ambientale preliminare" (paragrafo 4) segnala che la quota è pari a 154 m s.l.m. in una zona di alto morfologico in corrispondenza della linea di spartiacque che separa il bacino della Lama Camaggi dal bacino del suo tributario in sinistra idrografica Lama dei Lagnoni. Le due lame si ricongiungono circa 1 km più a nord ovest. Le acque ricadenti nella zona defluiscono in parte verso via Don Riccardo Lotti, in parte verso via Pietro I Normanno, di qui si veicolano tramite le cunette laterali e le caditoie nella sottostante rete pluviale.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante al Piano di Lottizzazione si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino della Puglia "[...] dalla verifica del Rapporto Ambientale Preliminare e degli elaborati scritto-grafici, non risultano aree interessate da vincoli PA!" (nota prot. n. 6421 del 09.05.2013).

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente nelle "aree vulnerabili da contaminazione salina" del PTA della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Andria invia i reflui al proprio impianto di depurazione che, sulla scorta delle informazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 130.000 Abitanti Equivalenti, a fronte

di un carico generato di 149.050 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento, adeguamento e collettamento; tale impianto risulta dotato di stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Andria, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 67,221%, a fronte di una percentuale di 26,648% nel 2012;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Andria è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG.

La variante in oggetto riguarda un'area inizialmente classificata dal vigente PRG in parte come "zona F" ed in minima parte quale "zona A3": la proposta di variante allo strumento urbanistico comporta la tipizzazione della parte già classificata come "zona F" in "zona Br - zone di completamento da ritipizzazione" sulla scorta di una sentenza del TAR.

Nella "Relazione istruttoria" n. 32 dello 01.12.2010 prodotta dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia si legge che "lo stato dei luoghi, così come si evince dagli elaborati grafici e confermato da specifico sopralluogo, interessa una parte di città caratterizzata da una forte antropizzazione con edilizia di diverso genere e di diverse altezze, ed in particolare presenta una notevole scarsità di spazi pubblici pura a fronte della presenza di un edificio". In effetti notevole è la scarsità di aree ad uso pubblico degli ambiti coinvolti ed in particolare di aree destinate a 'verde pubblico'.

Il "Rapporto ambientale preliminare" (par. 3.3.) dopo aver segnalato nella zona la presenza di vegetazione composta da macchia e arboreto (la parte più consistente del patrimonio arboreo - non storico - sorge all'esterno dei confini della particella destinata alla ritipizzazione), sottolinea che "Una parte rilevante della copertura verde dell'area non risulterebbe interessata dall'edificazione e potrebbe essere preservata quasi completamente da un'attenta progettazione. Nella particella 578 infatti le essenze arboree sorgono lungo i confini e quindi potrebbero essere conservate a seguito dell'osservanza dei distacchi dalle strade previste dalle norme urbanistiche per la nuova edificazione".

Nella citata relazione si segnala inoltre che una parte della superficie interessata (pari a 87 m²), risulta nettamente separata dalla "zona A3" per la presenza di una fascia di territorio destinata a "standard urbanistici" ex art. 3 DM 1444/68, nonché costituente un gruppo unico con le pertinenze della scuola esistente (part. 506).

Il Piano è dotato di parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. espresso dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 50168 del 9.10.2009 e di parere favorevole dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia di cui alla "Relazione istruttoria" n. 32 dello 01.12.2010.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG nel Comune di Andria non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano

rispettate le prescrizioni di seguito riportate di cui l'organo preposto all'approvazione definitiva dovrà tener conto:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
 - per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti ed un'adeguata sistemazione a verde;
 - si utilizzino, come suggerito nel "Rapporto ambientale preliminare" specifiche tecnologie finalizzate alla minimizzazione del consumo della risorsa idrica;
 - si utilizzino le soluzioni tipologiche che consentano la minima riduzione dell'attuale presenza del verde;
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - si richiami la normativa vigente per le aree "soggette a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (Misura 2.10 - Allegato 14);
 - si integri il Rapporto ambientale preliminare con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue);
 - per le fasi di cantiere prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 - si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, con tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.
- Si rispettino le prescrizioni di cui al parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. (espresso dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 50168 del 9.10.2009) e di cui al parere favorevole dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia ("Relazione istruttoria" n. 32 dello 01.12.2010).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di

un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Vista la l.r. 4/2014.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di escludere la Variante al P.R.G. per la ritipizzazione di un'area alla via P. Normanno già tipizzata come area a servizi nel PRG - Autorità procedente: Comune di Andria- dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Andria;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
